

TAR Torino, Sezione II 21/04/1997 n. 203  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Il segretario della Commissione giudicatrice di un appalto, tranne le ipotesi in cui per espressa disposizione normativa tali funzioni siano direttamente attribuite ad un componente della stessa con funzioni valutative, non può essere considerato membro della medesima, in quanto non è legittimato a svolgere alcuna funzione tecnico valutativa, avendo al contrario solo funzioni certificatorie, di custodia e di stesura degli atti; pertanto, l'eventuale mancanza del segretario ovvero la sua sostituzione di fatto ad opera di uno dei membri della Commissione, intanto può riflettersi sulla legittimità dell'attività da questa svolta in quanto si assuma che la verbalizzazione sia avvenuta in modo erroneo, inesatto o incompleto, venendosi in tal modo a menomare le garanzie delle ditte partecipanti. E' legittima l'esclusione da una gara di appalto di due offerte presentate da due distinte imprese con l'ausilio tecnico di due professionisti appartenenti allo stesso studio associato, atteso che la detta circostanza è in grado di compromettere la garanzia di segretezza delle offerte e violare, in tal modo, il principio di par condicio tra i concorrenti